



COMUNE DI ATRANI

PROV. SALERNO

ORDINANZA N. 18 DEL 30/09/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATA la crescente colonizzazione sul territorio comunale dei piccioni urbanizzati o colombo di città (Columba Livia varietà domestica) e le relative conseguenze negative in termini di rischi di natura igienico-sanitaria e di danneggiamento del patrimonio storico-artistico;

PRESO ATTO della segnalazione prot. n. 7556 del 29.09.2021 (vds. allegato), pervenuta ai competenti Uffici comunali da parte dei cittadini, inerente agli inconvenienti igienici causati dalla presenza di piccioni sul territorio e la richiesta di attuazione di misure volte al contenimento della popolazione di piccioni cosiddetti “*torraioli*” (Columbia Livia var. domestica) al fine di eliminare inconvenienti igienico-sanitari e rischi per la salute pubblica e limitare i danni ad immobili sia pubblici che privati;

VISTO che è spesso segnalato ai ns. uffici la quotidiana abitudine dei cittadini di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, il numero delle colonie in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano;

CONSIDERATO che gli obiettivi perseguiti in ambito urbano e appartenenti alle competenze Comunali sono:

- la tutela dell’igiene e del decoro della città;
- l’eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l’uomo (aspetto sanitario);
- la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico);

ACCERTATO che, dal punto di vista estetico ed architettonico, l’azione meccanica delle zampe e del becco dei piccioni combinata a quella chimica degli escrementi provocano una profonda alterazione dei materiali, in particolare dei marmi, e degli edifici di pregio in genere, a cui va sommato l’imbrattamento di strade, terrazzi, davanzali, mezzi di trasporto, parchi e giardini frequentati da bambini e anziani, con notevole disagio per la popolazione, per le attività socio-economiche e, non ultima, per l’accoglienza

turistica;

CONSIDERATO che:

- la presenza dei piccioni allo stato libero costituisce un importante elemento di socializzazione che deve essere salvaguardato anche attraverso il controllo dell'alimentazione, della salute e della proliferazione;
- che alcuni cittadini alimentano i piccioni con grande quantità di cibo spesso inadeguato alle loro esigenze etologiche e che ciò comporta carenze nutrizionali con conseguente indebolimento della specie;
- che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano.

SENTITE, per le vie brevi, l'A.S.L. Salerno -Unità Operativa Veterinaria area interdistrettuale 60_63;

VISTA la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento dei piccioni domestici nel territorio comunale;

EVIDENZIATO che dal punto di vista sanitario il piccione urbano può essere causa diretta di trasmissione all'uomo di malattie infettive quali la psittacosi (ornitosi), la istoplasmosi, la toxoplasmosi, la clamidiosi, la salmonellosi, la criptococcosi, l'encefalite ecc., mentre dal punto di vista igienico può essere causa indiretta (tramite la c.d. animalizzazione dell'ambiente, ossia la presenza di accumuli di materiale organico, come feci, piume, detriti cutanei, carcasse di animali) di trasmissione di altri agenti patogeni di natura batterica, micotica o parassitaria (acari, pulci e zecche);

ATTESO che l'Amministrazione Comunale di concerto con l'A.S.L. Salerno - Unità Operativa Veterinaria area interdistrettuale 60_63, intende porre in essere una serie di provvedimenti finalizzati al controllo ed allontanamento delle colonie di piccioni domestici tra cui:

- il divieto di somministrazione di cibo che, per la gran quantità e la scarsa qualità, crea squilibri alimentari nei piccioni, creando le condizioni per malattie e malformazioni;
- l'adozione di un intervento di controllo sulla riproduzione del colombo di città al fine di stabilizzare la popolazione residente in un numero di esemplari compatibile con la tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- l'installazione di idonei sistemi di dissuasione nei posatoi abituali in stabili di proprietà privata (cornicioni, gronde, fori, fasce marcapiano, frontali, sporgenze o rientranze di qualsiasi natura, ecc.) previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove richieste;
- l'eliminazione e la chiusura, con idonei sistemi, delle zone di nidificazione in stabili di proprietà pubblica e privata quali soffitte abbandonate, torri, edifici fatiscenti, fori, campanili e quanto altro previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove previste.

RILEVATA la necessità di procedere all'emissione della presente ordinanza tesa ad una prima azione di contenimento dei piccioni domestici, nelle more di una idonea azione di contenimento delle nascite;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTA la sent. n. 83/88 del 18.1.1988 del Pretore di Cremona, che ha privato il colombo dello status di selvatico, qualificandolo proprio come uccello "ex-domestico", consentendone catture ed altri trattamenti dissuasivi;

DATO ATTO che:

- la specie in oggetto è stata dichiarata, dall' Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina - poi ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente - con nota del 01.09.88, specie estranea alla fauna selvatica e che lo stesso Istituto con parere del 28.11.96 ha indicato i piccioni come animali di proprietà delle Amministrazioni Locali, le quali possono, nel rispetto delle leggi vigenti, adottare provvedimenti per limitare i disagi;
- il parere ufficiale n. 364 del 16.01.03 dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, la Regione e le Province, in materia faunistica (art. 7 L.157/92), stabilisce che "*la posizione sistematica, ecologica e legale dei piccioni sia quella di specie non appartenente alla fauna selvatica*": si tratta, infatti, di popolazioni la cui origine deve essere ricondotta a forme domestiche del colombo selvatico (*Columba Livia* forma domestica) e quindi sono di proprietà degli enti territoriali locali che, nel rispetto delle leggi vigenti, possono assumere i provvedimenti più opportuni per limitarne i danni o rischi riconducibili a questi animali;

VISTO l'ex art. 160 del DPR 320/1954 Regolamento di Polizia veterinaria;

VISTO l'ex art.13 della legge n. 833/78 istitutiva del S.S.N.;

VISTO l'ex art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 avente per oggetto - Istituzione del servizio sanitario nazionale - che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 157/92 in materia faunistica che ha "omesso" di includere la *Columba livia* fra le specie selvatiche;

VISTO il D.L. 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;

VISTO - Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che con l'art. 50 e 54 sancisce le competenze del Sindaco, in caso di emergenze contingibili sanitarie o di igiene pubblica ad assumere con ordinanza le misure per prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

STANTE l'urgenza a provvedere in merito;

ORDINA

- il divieto di somministrazione ai piccioni domestici, diretto o indiretto, di alimenti di qualsivoglia natura, anche sterilizzanti o tossici con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari su tutto il territorio comunale;
- a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che, per qualsiasi titolo, vanta diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili, ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:
 - provvedere a propria cura e spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli

anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato, depositato guano e ogni altro tipo di rifiuto derivante dalla loro presenza, nonché provvedere alla pulizia e la conseguente accurata disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline o aggetti vari di qualsiasi tipo imbrattati da guano;

- provvedere in stabili di proprietà privata che nel centro urbano si identificano con soffitte abbandonate, edifici fatiscenti, fori, campanili e quanto altro, all'immediata eliminazione e alla chiusura, con idonei sistemi (es. griglie o reti a maglie sottili), di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove necessarie;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, posatoi abituali (cornicioni, gronde, fori, fasce marcapiano, frontali, sporgenze o rientranze di qualsiasi natura e nicchie anche all'interno di cortili) applicando idonei sistemi di dissuasori di tipo non cruento, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove richieste;

INVITA

tutta la cittadinanza a collaborare attivamente segnalando le situazioni di degrado e di disagio (siti imbrattati, siti di nidificazione, posatoi, ecc.)

AVVERTE

- che, in caso d'inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti nonché all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

AVVISA

Che, ai sensi dell'art.3, quarto comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n.1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

RICORDA

- Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, etc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;
- l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che

verranno sostenute da questa Amministrazione;

- che la presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto;

DISPONE

- che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi a richiesta dell'Ufficio Ambiente e/o su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli agenti della Polizia Locale, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo Pretorio del Comune di Atrani, sul sito internet della presente Amministrazione e divulgata mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;
- che la presente Ordinanza venga notificata a mezzo pec a:
 - Al Comando Polizia Municipale;
 - Al Prefetto di Salerno;
 - Al Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 - Al Comando Carabinieri per la Salute – N.A.S. Salerno;
 - Alla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Amalfi;
 - Al Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.
 - Alla Regione Campania - UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria;
 - Al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno;

Atrani, 30.09.2021

IL SINDACO

f.to dott. Luciano de Rosa Laderchi

Al signor Sindaco del Comune di
ATRANI
Dott. Luciano De Rosa Laderchi

Al Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di
ATRANI
Dott. Giuseppe Rivello

All' U.O.C. Igiene Pubblica
SALERNO
dp.sip@pec.aslsalerno.it
dp.sip@aslsalerno.it

Al Direttore dell'U.O.C. Igiene Pubblica di Salerno

Dott. Arcangelo Saggese Tozzi
a.saggese-tozzi@aslsalerno.it

PEC: dp.sip@pec.aslsalerno.it
dp.sip@aslsalerno.it

Al Dirigente dell'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
della Regione Campania
NAPOLI

Dott. Paolo Sarnelli
paolo.sarnelli@regione.campania.it
Pec: dg04.uod02@pec.regione.campania.it
flussi.veterinaria@pec.regione.campania.it

Al Direttore dell' Ufficio 3 - Prevenzione sanitaria, ricerca,
affari internazionali, comunicazione, alimenti, veterinaria e organi collegiali
Ministero della Salute

ROMA
Dott. Pierdavide Lecchini
E-mail: p.lecchini@sanita.it

p.c. Ai consiglieri di opposizione
Sig. Emiddio Proto
Sig. Francesco Gambardella
Sig. Andrea Cretella
Comune di ATRANI

OGGETTO: Richiesta di misure igienico/sanitarie per il degrado ambientale causato dagli escrementi altamente corrosivi dei piccioni in aree pubbliche e private.

Con la presente, si porta all' attenzione della S.V. l'annoso problema riguardante la proliferazione dei piccioni che, con i loro escrementi nocivi infestano e degradano vari rioni del paese.



Da anni infatti, i loro escrementi corrosivi e maleodoranti "insozzano" non solo i cornicioni, le ringhiere, i davanzali, le soglie dei balconi e delle finestre, ma vengono addirittura depositati anche sulle tende da sole e sulla biancheria stesa ad asciugare.

Tale situazione di forte degrado e corrosione, è ampiamente riscontrabile su tutti i tetti di copertura degli immobili, soprattutto su quelli dei monumenti storico-artistici, quali la Chiesa del SS. Birecto, la Collegiata di S. M. Maddalena nonché, sul suolo di Piazza Umberto I, sulla storica fontana, sull'arenile e sulla pavimentazione dei vicoli e delle stradine principali del paese, luoghi questi ultimi, che per la normale e giornaliera vivibilità dei cittadini, dovrebbero essere regolarmente e perennemente sanificati.

A tale scopo, si precisa che il guano dei piccioni è responsabile dei danni causati dalla corrosione alle strutture e di un forte degrado cittadino; i luoghi dove trovano riparo (sottotetti, gronde, volte, davanzali, cornicioni) e le zone infiltrate dalla presenza di sostanza organica (tetti, muri, supporti lignei), si popolano di agenti patogeni e parassiti derivanti dai detriti organici (gli escrementi e i resti dei volatili morti).

I batteri si espandono liberamente nell'aria e giungono nei luoghi pubblici e nelle case, contaminando oggetti di uso quotidiano e persino il cibo.

La contaminazione fecale dell'ambiente, la polverizzazione e dispersione del guano che causano danni talvolta irreparabili, sono occasione di diffusione e di contagio di malattie infettive all'uomo, come la salmonellosi, l'ornitosi, la borrelliosi, la toxoplasmosi, l'encefalite, la tubercolosi, etc. che rappresentano gravi rischi di salute .

L'art.19 della legge 157/92 prevede la concreta possibilità di metodi di controllo efficaci (piani di abbattimento) ai fini della tutela del patrimonio zootecnico, per motivazioni sanitarie, per la tutela del patrimonio artistico, per la difesa delle specie selvatiche ed i soggetti titolari di intervento nei centri urbani sono il Sindaco con il concorso della Provincia e se ci sono fondate giustificazioni di ordine sanitario (cosa certissima nella nostra situazione) anche dell'Autorità Sanitaria Locale (ASL).

Si sottolinea che fin dal 18-01-1983 con sentenza istruttoria del Pretore di Cremona Francesco Di Nuzzo i piccioni urbanizzati sono considerati alla stregua di tutti gli animali allevati e quindi passibili di ogni azione di sfruttamento compresa la cattura e l'uccisione ed il 25/11/1993 l'Istituto Nazionale Fauna Selvatica accreditava la sentenza del Pretore Francesco Nuzzo esprimendosi in questo modo." Si ritiene che la posizione sistematica, ecologica e legale dei cosiddetti piccioni di città sia quella di specie non appartenente alla fauna selvatica. Si tratta infatti di popolazioni la cui origine deve essere ricondotta a forme domestiche del colombo selvatico (Colomba livia f. domestica) sfuggite al controllo da parte dell'uomo..."

La sentenza ha approfondito il concetto di "urbanizzazione" del colombo specificando che non devono valere per i colombi urbani le normative della Legge 968/77 che riguarda la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato.

Si è convenuta l'esistenza di una varietà domestica del piccione (Columba livia) definendo i piccioni che abitano le città animali randagi.

Per effetto di quanto sopra esposto i piccioni urbani non sarebbero più patrimonio indisponibile dello stato, quindi, suscettibili di attività atte al loro controllo.

In considerazione delle varie normative vigenti si chiede al Sindaco, in qualità di principale autorità sanitaria locale, e agli Uffici addetti all'Igiene Pubblica di monitorare e contenere la popolazione dei piccioni con metodi ecologici, perché il decoro di una città non si vanta solo dalla presenza di maioliche e fioriere ma dalla pulizia e dal controllo dell'igiene che non vanno sottovalutati.

Concludendo, se tale legittima richiesta resterà inascoltata, a causa del protrarsi del grave stato di degrado ambientale, riterremo responsabili le istituzioni preposte alla salvaguardia della salute dei cittadini e all'igiene del territorio per ogni danno a persone e a cose che dovessero derivare da tale situazione di disagio, a partire dal danno materiale provocato agli immobili dagli escrementi sui terrazzi, cornicioni, ringhiere, davanzali e soglie dei balconi e finestre, tetti e tende da sole e biancheria stesa a sole ad asciugare nonché, malauguratamente, da eventuali malattie dovute alla sporcizia ed al sovraffollamento dei piccioni.

Cordiali saluti

Luigi Luni VIA ARTE della LANA 13 ATRANI
Sae. Ceramica Artiana Casola Case Parrocchiale
Piero Corvo Via Monastero 12 Atrani
Consiglio Sefiro Via Monastero 13 ATRANI
Ezio Lina Lilliana Via Monastero 5 ATRANI
Tefano Luce Via Monastero 5 Atrani
Antonio Genesio Via S. Sebastiano 20 Atrani
Micaela Antonetto Via S. Sebastiano 20 Atrani
Pietro Ester Via Conte Odoardo 30 Atrani
Nicoloso Jantimo Via Monastero 20 Atrani
Pietro Paolo VIA DRAGONES - ATRANI
D. M. L. VIA ARTE DELLA LANA 10